



Il Sole **24 ORE**

NORME E TRIBUTI



a pag. 26 **CONSIGLIO DEI MINISTRI.** Da settembre collegamenti online con gli uffici pubblici

a pag. 27 **LAVORI PUBBLICI.** Per il Codice appalti debutto differito di due mesi

a pag. 27 **PROFESSIONI.** Aumentano i contributi per gli avvocati iscritti alla Cassa

CONTROVERSIE UE ■ L'esito delle richieste dipende dal contrasto tra avvocato generale e Fisco italiano - Molte saranno comunque respinte

Irap, una chance per 40mila rimborsarsi

Nel 2005 sono state presentate 71.600 istanze - Nell'anno in corso già 7.200

INTERVENTO

Un contenzioso quintuplicato in un anno per effetto dell'Irap, con ben 71.656 ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali. Ma nel migliore dei casi (per i contribuenti) saranno circa 40mila quanti potranno accedervi. Il migliore dei casi sarebbe se venisse accolta la tesi dell'avvocato generale Christine Stix-Hackl nella vicenda Irap.

Il "Pm" comunitario ha infatti proposto che per il passato solo i contribuenti che hanno avviato l'azione per avere il rimborso dell'imposta prima del 17 marzo 2005 potranno averlo. Considerando che non accedano al rimborso solo coloro che a questa data avevano proposto il ricorso, ma anche quanti avevano presentato l'istanza di ricorso all'agenzia delle Entrate, a partire dal 17 marzo ci sarebbero 90 giorni per il formarsi del silenzio-rifiuto e poi il tempo materiale per fare l'impugnazione. In realtà, siccome i contribuenti non ricevono un atto scritto di rifiuto il ricorso può essere presentato in dieci anni, ma i più evidentemente si sono dati da fare in tempi rapidi, come dimostra l'impennata dei ricorsi. Quindi è verosimile che i ricorsi che possono fruttare un rimborso in caso di bocciatura dell'Irap da parte della Corte Ue siano quelli presentati nei primi otto mesi del 2005, che sono circa 41mila.

A parte quanti saranno in grado di ottenere un rimborso, resterà sulle spalle della giustizia tributaria italiana un notevole carico di lavoro da smaltire.

Aumento continuo

Regione per regione i ricorsi presentati alle Commissioni tributarie provinciali dal 2003 a oggi

Regione	2003	2004	2005	2006 *	TOTALE
Valle D'Aosta	32	140	204	24	400
Piemonte	615	641	3.840	344	5.440
Liguria	583	469	2.431	183	3.666
Lombardia	4.533	2.725	17.881	1.431	26.570
Veneto	581	573	6.149	759	8.062
Trentino-Alto Adige	194	108	1.190	224	1.716
Friuli-Venezia Giulia	261	158	2.025	281	2.725
Emilia-Romagna	1.987	2.730	12.210	1.064	17.991
Toscana	1.083	1.100	4.040	456	6.679
Marche	441	278	2.078	236	3.033
Umbria	293	197	941	174	1.605
Lazio	1.606	1.304	6.065	654	9.629
Abruzzo	169	256	767	71	1.263
Molise	40	48	178	21	287
Campania	978	867	3.593	300	5.738
Basilicata	90	55	392	175	712
Puglia	738	724	2.232	335	4.029
Calabria	220	305	819	86	1.430
Sicilia	986	876	3.884	298	6.044
Sardegna	291	168	737	86	1.282
TOTALE	15.721	13.722	71.656	7.202	108.301

(*) al 15 marzo

Questo perché dopo le prime conclusioni dell'avvocato generale, Francis Jacobs, pubblicate appunto il 17 marzo 2005, si è avuta un'impennata di ricorsi ai giudici tributari che è rimasta costante in tutto l'anno scorso. Come era stato già ricordato sul Sole-24 Ore del 15

settembre scorso, nel 2005 a partire dal mese di marzo c'era stata un'impennata del contenzioso Irap, tanto che a fine agosto dell'anno scorso si era arrivati a circa 41mila cause. Il bilancio di fine anno (secondo dati dell'amministrazione finanziaria) è ancora più impres-

nante: su base nazionale le cause pervenute in Commissione provinciale nel corso del 2005 sono state 71.656, contro le 13.722 del 2004 e le 15.721 del 2003. In pratica rispetto all'anno precedente, i ricorsi in materia di Irap pervenuti ai giudici tributari nel 2005 sono il 522% rispetto a quelli pervenuti nell'anno precedente.

L'incremento dei ricorsi però non è stato uniforme su base territoriale. Il dato più rilevante infatti è quello del Triveneto, dove l'incremento da un anno all'altro è più di dieci volte. Nel Trentino-Alto Adige l'incremento è del 1.102%, nel Veneto è del 1.073%, ma il record spetta ai Friuli-Venezia Giulia, dove si arriva a un incremento del 1.282 per cento.

In termini assoluti l'incremento più sensibile è quello della Lombardia. Il numero di ricorsi in più rispetto all'anno precedente che sono arrivati ai giudici tributari lombardi sono 15.156. In termini percentuali si tratta di un incremento del 622 per cento. L'effetto è che i ricorsi presentati nel 2005 in Lombardia superano quelli presentati in tutt'Italia nell'anno precedente. Ma particolarmente elevato è anche l'incremento assoluto in Emilia-Romagna, dove il numero di ricorsi nel 2005 è stato di 12.210, quasi cinque volte quelli dell'anno precedente. I numeri più alti riguardano le regioni Veneto (6.149 ricorsi nel 2005), Lazio (6.065), Toscana (4.040), Piemonte (3.840) e Campania (3.593).

ANTONIO CRISCIONE

Restituzioni senza vincoli

L'avvocato generale Christine Stix-Hackl propone che la sentenza della Corte di giustizia produca effetti a favore di tutti coloro i quali abbiano avviato azioni legali dirette al rimborso anteriormente al 17 marzo 2005. A suo parere è da questa data che sarebbe emersa una concreta probabilità che la Corte pronunciasse una sentenza da cui ri-

Corte di giustizia o la data della sentenza definitiva?.

La questione, al di là delle rilevanti conseguenze di carattere economico, ha implicazioni sul modello del rapporto tra Stato e contribuente. Ed è in questo ambito che vanno trovate le opportune risposte. Il modello comportamentale disegnato dalle norme costituzionali è un modello di carattere paritario: lo Stato ha il diritto a pretendere e a riscuotere la giusta imposta e il cittadino deve pagare la giusta imposta. In modo simmetrico il cittadino ha il diritto al rimborso di quanto ha pagato in più e lo Stato ha il dovere di restituire quanto ha incassato in più.

Il cittadino ha sempre il diritto di riavere quanto pagato in più

sultasse l'incompatibilità dell'Irap con il diritto comunitario.

Pertanto, questa data sembra la più idonea per operare una distinzione tra le azioni avviate tempestivamente e quelle di carattere potenzialmente speculativo, promosse quando si poteva presupporre un'alta probabilità di successo. Si tratta di un argomento suggestivo ma debole dal punto di vista argomentativo poiché totalmente discrezionale (perché non la data di rimessione della questione pregiudiziale alla

Pertanto sul piano etico è giusto rimborsare al cittadino ciò che lo Stato ha prelevato illegittimamente. Sul piano giuridico il diritto di restituzione è un diritto costituzionale che deve essere sempre garantito nella sua pienezza dalle leggi dello Stato. Sul piano economico, ancorché l'ammontare sia molto rilevante ma con tempi e modalità da definire, restituire le somme può essere una salutare "scossa" all'economia: rimette in circolo risorse finanziarie per consumi e investimenti ed evita i costi legali e sociali dell'ostinazione e del ritardo che inevitabilmente ricadono su tutta la collettività.

Tutto ciò implica che se l'Irap sarà dichiarata illegittima, lo Stato dovrà restituire le somme incassate a tale titolo e indipendentemente da quanto potrà stabilire la Corte di giustizia circa l'efficacia nel tempo della propria sentenza. L'unico limite potrà essere il rispetto delle norme nazionali in tema di procedimento di rimborso e sul procedimento giurisdizionale dettate a tutela del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Il rimborso non è una graziosa concessione del Principe, ma un diritto costituzionale del cittadino che trova copertura nell'articolo 2 della Costituzione e il cui perimetro di garanzia e tutela è il diritto alla piena reintegrazione patrimoniale. In questa cornice operano i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede a favore del contribuente, l'imparzialità e la trasparenza dello Stato fiscale, la pariteticità, eccetera.

Docente di diritto tributario Università Carlo Cattaneo - Liuc di Castellanza

ACCERTAMENTI ■ Le verifiche dipendono dal domicilio indicato

«Unico» sceglie i controllori

ROMA ■ È il contribuente a scegliere l'Ufficio delle imposte che indagherà sui suoi conti. Ai fini dell'individuazione degli organi dell'amministrazione tributaria più «contigui e confacenti» all'attività accertativa, fa fede assoluta il domicilio fiscale segnato sulla dichiarazione dei redditi. Seppure indicato per sbaglio.

A precisarlo è la Cassazione tributaria nella sentenza n. 5358 depositata il 10 marzo 2006, con la quale gli Alti consiglieri estendono all'accertamento fiscale un principio fino ad ora affermato più volte in relazione alla notifica degli atti. Da ultimo, infatti, è la sentenza 342/06 ad aver ribadito la validità delle comunicazioni inviate nel domicilio risultante dall'ultima dichiarazione.

Per analogia, ora la Corte arriva a concludere che se il rappresentante legale della società confonde gli indirizzi nel modello di fine anno, non può tentare la carta dell'annullamento degli avvisi di accertamento per difetto di competenza territoriale.

In verità, sembra che il Supremo collegio abbia fatto fatica a credere allo sbaglio del liquidatore di una società di Torino. Il contribuente, nel modello allora definito 760, aveva barrato l'apposita ca-

sella della variazione del domicilio fiscale, indicando il nuovo indirizzo in un piccolo Comune piemontese.

All'arrivo dei quattro avvisi emessi dall'Ufficio distrettuale legittimato dalla nuova «residenza fiscale», il destinatario ha lamentato l'irregolarità della rettificata basata sugli studi di settore.

«Lo ius variandi — spiega — va esercitato in buona fede nel rispetto del

principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario; per cui il contribuente che abbia, maliziosamente o meno, indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un Comune diverso, non può invocare detta difformità sfruttando a proprio vantaggio anche un suo eventuale errore al fine di eccipere l'invalidità dell'atto di accertamento».

In simili situazioni, a quanto pare, non è il caso di scomodare la procedura di variazione prevista dall'articolo 59 del Dpr 600/73. Così come per le notifiche, infatti, il cambio di domicilio in denuncia è un atto idoneo a rendere noto all'Ufficio il nuovo recapito del contribuente; indirizzo utile anche per l'individuazione del controllore più vicino.

BEATRICE DALIA

L'AGENZIA CHIARISCE

Prima casa, pertinenze agevolate

Si applica l'Iva al 4% all'acquisto di materie prime e alla stipula di contratti di appalto per la costruzione dell'autorimessa pertinenziale alla prima casa. È quanto ritenuto dalla Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 39/E del 17 marzo 2006, formulata in risposta a un'istanza di interpello.

Un contribuente intendeva realizzare la costruzione di una autorimessa, destinata a pertinenza dell'abitazione. Il dubbio era se l'agevolazione espressamente prevista nell'ipotesi di acquisto di pertinenza, si possa riferire anche alle ipotesi di costruzione della stessa. Il punto n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al dpr 633/1972 prevede che l'aliquota Iva del 4% sia applicabile nel caso di acquisto di pertinenza della "prima casa", limitatamente ad una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, anche nell'ipotesi in cui tali unità

immobiliari sono acquistate separatamente dall'abitazione.

L'Agenzia afferma che il legislatore ha inteso «favorire attraverso un carico fiscale attenuato, l'acquisizione della prima casa» e che la presenza di quelle norme che estendono l'agevolazione anche all'acquisto di pertinenze per la prima casa costituisce un'ulteriore conferma. Il fine della norma in questione appare raggiunto sia che l'acquisizione della pertinenza avvenga mediante la stipulazione di un contratto di acquisto sia mediante costruzione.

In altri termini, la norma agevolativa è riferibile anche alle ipotesi in cui l'acquisizione del box si realizza mediante un contratto d'opera o di appalto avente ad oggetto la relativa costruzione, ancorché realizzata in un momento successivo alla realizzazione o acquisto dell'abitazione principale.

ANGELO BUSANI

AVVISO A PAGAMENTO

UN PRIMO GRANDE SUCCESSO DI TUTTI I CALZATURIFICI ITALIANI.

Giovedì 16 marzo 2006

Il Comitato Antidumping dell'Unione Europea ha finalmente introdotto i dazi supplementari e di entità progressiva per le calzature in pelle provenienti da Cina e Vietnam.

E' un primo grande successo per la nostra Associazione e per i Calzaturifici italiani.

Ringraziamo l'azione del Governo, in particolare del vice Ministro Adolfo Urso, e della Confindustria, per il primo risultato nella giusta direzione.

Altre azioni da oggi al 30 settembre 2006 dovranno seguire, per il futuro del calzaturiero Made in Italy.



■ **Archivi digitali**
Dalle Entrate i primi chiarimenti sulla conservazione elettronica

■ **Contabilità**
L'Oic e i professionisti spiegano consolidato e trasparenza nei bilanci

■ **Catasto**
Più spazio all'informatica con modello unico e visure online

La procedura civile si aggiorna

Prosegue l'iniziativa del Sole-24 Ore sui quattro Codici fondamentali, aggiornati con le modifiche apportate dalle ultime novità normative: a partire da lunedì prossimo, 20 marzo, sarà infatti in edicola il nuovo testo del Codice di procedura civile, al prezzo di 5,90 euro più quello del quotidiano.

Il Codice di procedura civile è il secondo numero della collana che «Il Sole-24 Ore» e «Guida al Diritto» hanno inaugurato da lunedì scorso, con l'uscita del Codice civile suddiviso in due fascicoli (disponibile al

prezzo di 9,90 euro, da aggiungere al quotidiano).

L'iniziativa editoriale continuerà nelle prossime settimane con l'offerta del Codice penale e del Codice di procedura penale: per questi due fascicoli l'uscita è fissata, rispettivamente, per lunedì 27 marzo e lunedì 3 aprile, a 5,90 euro più la copia del Sole-24 Ore. Il versante penale chiuderà il cerchio dell'aggiornamento dei testi fondamentali del diritto, ampiamente ritoccati in quest'ultimo scorcio di legislatura.

